

IL DANNO DA CADUTA IN UN POZZO SITO IN UN PARCO NATURALE

(Cass. 19.1.2018 n. 1257)

Il caso

Nel corso di un'escursione in un parco naturale demaniale, una persona muore cadendo in un pozzo situato a circa 50 metri di distanza dal sentiero segnalato, mentre visitava dei reperti storici che si trovavano nelle vicinanze.

I parenti agiscono per il risarcimento dei danni nei confronti dell'Ente Parco, nella sua qualità di custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.; la domanda viene tuttavia respinta in entrambi i gradi di merito.

La sentenza di Cassazione

In base ai principi di diritto affermati nei precedenti della Suprema Corte, la responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. opera in termini rigorosamente oggettivi; il danneggiato deve provare solo il nesso causale tra la cosa in custodia (a prescindere dalla sua pericolosità o dalle sue caratteristiche intrinseche) ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito (compresa la condotta incauta della vittima). La responsabilità dell'Ente Parco poteva quindi essere esclusa unicamente in caso di comprovata impossibilità di esercitare la custodia.

Nel caso specifico, la Corte d'Appello aveva escluso la possibilità di esercitare un'effettiva custodia solo in ragione della rilevante estensione del bene demaniale. Invece, secondo la Suprema Corte, il giudice di merito avrebbe dovuto considerare che, se la buca in cui era caduta la vittima si trovava ad una certa distanza dal sentiero segnalato, quest'ultimo attraversava un sito turistico di particolare interesse, che normalmente gli escursionisti visitavano; avrebbe quindi dovuto accertarsi se in concreto era possibile un'effettiva custodia anche delle aree immediatamente limitrofe al sentiero, in cui si trovavano i reperti di interesse per gli escursionisti.

La Suprema Corte cassava quindi la sentenza rinviando la causa al giudice d'appello, prescrivendogli di attenersi, fra gli altri, al seguente principio di diritto: *"la presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia*

prevista dall'art. 2051 c.c. non si applica, per i danni subiti dagli utenti dei beni demaniali, le volte in cui non sia possibile esercitare sul bene stesso la custodia intesa quale potere di fatto sulla cosa; la possibilità concreta di esercitare tale potere non va valutata solo in base all'estensione dell'intero bene demaniale, ma alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, e in primo luogo della natura e della tipologia dell'evento dannoso; in proposito assumono rilievo determinante la natura, la posizione e l'estensione della specifica area in cui si è verificato l'evento dannoso, le dotazioni e i sistemi di sicurezza nonchè di possibile segnalazione di eventuali pericoli disponibili, e ogni altro elemento rilevante; in particolare, per i parchi naturali, l'oggettiva impossibilità della custodia non può affermarsi per i sentieri escursionistici segnati, in quanto destinati alla percorrenza da parte dei visitatori in condizioni di sicurezza, nè per le zone immediatamente circostanti agli stessi che costituiscono la ragione di interesse (turistico, naturale, storico o di altro tipo) della visita, almeno nei limiti in cui risulti sussistere uno stretto vincolo funzionale tra il percorso segnalato e le aree di interesse a questo circostanti".

d.m.